



## Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti

Ufficio Alta Formazione

Rep. n. 2068 Prot. n. 82426 del 16/07/2020 Allegati \_\_\_\_\_  
Anno 2020 Titolo V Classe 9 Fascicolo 2020 – V/9.14

### IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento tasse e contributi corsi post laurea ed esami di Stato per l'anno accademico 2019/2020, nel quale vengono definiti, tra l'altro, gli importi delle tasse e dei contributi a carico dei candidati che intendono sostenere gli esami di Stato presso l'Università di Sassari nell'anno 2020;
- VISTO** il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni", e in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità di svolgimento nonché di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;
- VISTO** il D. Lgs. 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 08/03/2000, n. 53;
- VISTE** le convenzioni per il tirocinio pratico valutativo formativo per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio professionale di Medico Chirurgo prot. n. 8050 del 01/04/2016, prot. n. 8053 del 01/04/2016, prot. n. 9346 del 15/04/2016;
- VISTO** il Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo", e in particolare l'art. 3 il quale prevede, tra le altre cose, lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all'interno dei corsi di laurea previsti dal Decreto stesso nonché le disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;
- VISTA** l'Ordinanza ministeriale n. 90 del 10 febbraio 2020 con la quale il Ministro dell'Università e della Ricerca indice, per l'anno 2020, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;



- VISTO** il bando di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per l'anno 2020 presso l'Università degli Studi di Sassari emesso con D.R. n. 614, Prot. n. 24692 del 26 febbraio 2020;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 102, il quale stabilisce
- al comma 1, che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità al tirocinio pre laurea (di cui all'articolo 3 del decreto MIUR 9 maggio 2018, n. 58)
  - al comma 2, che i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, si abilitano all'esercizio della professione di Medico chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio post-laurea (di cui all'articolo 2 del decreto MIUR 19 ottobre 2001, n. 445 tirocinio post laurea)
- abolendo di fatto le prove scritte previste dalla precedente ordinanza n. 90 del MUR del 10 febbraio 2020;
- VISTA** la circolare ministeriale n. 9498 del 18 marzo 2019, relativa ai tirocini trimestrali obbligatori di cui all'art. 2 del D.M. 445/2001 per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- VISTA** la circolare ministeriale n. 9699 del 19 marzo 2019, ad integrazione della precedente nota, che prevede «l'ammissione, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'università e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche ai possessori di laurea conseguita presso altre università»;
- VISTE** le note MUR prot. n. 8610 del 25.3.2020 e prot. n. 9758 del 14.4.2020, con le quali sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 102 del D.L. n. 18/2020;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 aprile 2020, prot. n. 8, con il quale si è adeguato alle disposizioni di cui al citato art. 102 del D.L. 18/2020 l'ordinamento didattico della classe LM-41 – medicina e chirurgia, prevedendo che il conseguimento della corrispondente laurea magistrale abilita all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- VISTO** il D.R. n. 1318/2020 Prot. 45268 che adegua il regolamento didattico di ateneo a decorrere dalla data del 29/04/2020;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 9 aprile 2020, prot. n. 12, recante, tra l'altro, disposizioni eccezionali in materia di svolgimento di tirocini pre e post laurea finalizzati al conseguimento dell'abilitazione dei medici chirurghi, e in particolare l'art. 1, comma 6, che così dispone: «Per la I sessione di tirocinio anno 2020 l'inizio delle attività del tirocinio post-laurea ex D.M. n. 445/2001 è



stabilito secondo tempistiche autonomamente individuate dai singoli atenei in ragione della peculiare situazione territoriale e, comunque non oltre il 22 giugno 2020;

**CONSIDERATO** che per effetto delle norme sopra richiamate a partire dalla II sessione 2019 la prova scritta dell'esame di Stato non sarà più svolta e che per i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del corso di studi ai sensi del citato D.M. n. 58/2018, l'esame di Stato consiste nello svolgimento del tirocinio post-lauream, di cui al DM 445/2001;

**VISTO** il Decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 207, con il quale all'art. 1 "Attivazione dei tirocini *post lauream* ex D.M. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo", si prevede l'attivazione dei detti tirocini da parte degli Atenei su istanza degli interessati laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti;

**RITENUTO** opportuno a seguito delle modifiche normative sopra richiamate, intervenute successivamente all'emanazione del D.R. n. 614, Prot. n. 24692 del 26 febbraio 2020, definire modalità e termini di presentazione delle istanze per lo svolgimento del tirocinio post laurea ex D.M. 445/2001 finalizzato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

## DECRETA

BANDO PER L'ISCRIZIONE AL TIROCINIO TRIMESTRALE POST - LAUREA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL D.M. 19 OTTOBRE 2001, N. 445, PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO SU ISTANZA DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 1 D.M. 8 GIUGNO 2020, n. 207

### Articolo 1

#### Tirocinio trimestrale post-laurea

Il tirocinio trimestrale post-laurea è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, svolta dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di Aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il tirocinio trimestrale post-laurea è svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

### Articolo 2

#### Requisiti per l'ammissione al tirocinio trimestrale post laurea



Alla frequenza del tirocinio trimestrale obbligatorio sono ammessi coloro che hanno conseguito o che conseguiranno, il diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero il diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero il diploma di laurea magistrale afferente la classe LM - 41, anche in un Ateneo diverso da quello ove svolgeranno il tirocinio (ovvero analogo titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente), che non abbiano svolto il tirocinio durante il corso di studi ai sensi del DM 58/18 e non siano in possesso di laurea in medicina abilitante ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

### Articolo 3

#### Modalità e termini per l'iscrizione

La domanda di ammissione alla frequenza del tirocinio, comprensiva della documentazione richiesta, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l'apposita procedura online disponibile all'indirizzo <https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do> entro e non oltre il 30 luglio 2020.

I candidati, **a pena di esclusione**, devono effettuare entro il termine sopra indicato il versamento di euro **250,00** quale contributo di partecipazione agli esami di Stato, utilizzando ESCLUSIVAMENTE il sistema di pagamenti elettronici PagoPA presso gli istituti aderenti. Per maggiori informazioni consultare i seguenti link: <https://www.agid.gov.it/piattaforme/pa> <https://www.uniss.it/guide/pagopa>.

Non saranno accettate altre forme di pagamento. Coloro i quali effettueranno il pagamento della tassa di partecipazione con modalità diverse da quelle descritte non saranno ammessi a svolgere il tirocinio.

I candidati, **a pena di esclusione**, devono inoltre provvedere ad effettuare l'upload entro i termini di presentazione della domanda di ammissione dei seguenti documenti:

- a) modulo richiesta di partecipazione all'esame di Stato debitamente compilato in ogni sua parte (completo di fototessera), allegato al presente bando;
- b) ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 1016 intestato: Agenzia delle Entrate – Causale: Tasse scolastiche;
- c) fotografia del solo viso in formato fototessera.

I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno attestare la sussistenza di tale status nel corso della procedura di compilazione della domanda di ammissione on line, effettuando l'upload della documentazione attestante l'invalidità.

Le candidate in stato di gravidanza o in allattamento sono tenute a darne comunicazione all'Ufficio Alta Formazione al momento della presentazione della domanda o comunque tempestivamente in modo da consentire l'adozione di idonee misure a tutela della maternità.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione sono comunque tenuti a rispettare il termine di presentazione della domanda sopra indicato.

Compatibilmente con le esigenze organizzative, potranno essere accolte domande di ammissione presentate oltre il termine indicato, qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio,



ritenga che il ritardo nella presentazione sia giustificato da gravi motivi e previo pagamento di una mora di euro 50,00 utilizzando ESCLUSIVAMENTE il sistema di pagamenti elettronici PagoPA.

Non verrà data comunicazione scritta circa l'effettivo ricevimento della domanda di ammissione da parte dell'Ufficio Alta Formazione. I candidati sono tenuti a conservare copia delle ricevute dei versamenti effettuati.

I candidati possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in una sola delle sedi elencate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Coloro che hanno chiesto di svolgere il tirocinio nella I sessione 2020 e che per gravi e giustificati motivi non abbiano potuto svolgerlo, devono presentare una nuova domanda ai sensi del presente bando, entro il termine di cui al presente articolo, facendo riferimento alla documentazione già allegata nella precedente istanza, comprese le ricevute dei versamenti di tasse e contributi.

Diversamente il candidato risultato respinto, per non aver completato il tirocinio in assenza di gravi e giustificati motivi o per non aver conseguito la votazione minima richiesta (oppure al di fuori dell'ipotesi descritta nel precedente capoverso), che ripresenta domanda di svolgimento del tirocinio ai sensi del presente bando, dovrà nuovamente effettuare il pagamento delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo.

In caso di mancata fruizione dei versamenti già effettuati l'importo delle tasse e dei contributi non verrà rimborsato.

Tutti i candidati sono ammessi ai tirocini trimestrali con riserva: l'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti nel presente bando.

Nel caso in cui il candidato, nel corso dell'iscrizione abbia inserito dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà automaticamente dal tirocinio trimestrale, e, se già espletato, il tirocinio sarà annullato. In nessun caso verranno rimborsate le tasse ed i contributi universitari versati dall'interessato.

Per assistenza in merito alla procedura on-line di iscrizione all'esame di Stato rivolgersi a [helpesse3@uniss.it](mailto:helpesse3@uniss.it).

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all'Ufficio Alta Formazione, Dott.ssa Maria Caterina Sechi – Dott. Daniele Dettori - Palazzo Zirulia, primo piano, P.zza Università, 11 – Sassari - tel. 079/229856/9898, e-mail [mcsechi@uniss.it](mailto:mcsechi@uniss.it) – [ddettori@uniss.it](mailto:ddettori@uniss.it)

#### Articolo 4

##### Tirocinio trimestrale: data di inizio e svolgimento

La data di inizio del tirocinio è fissata al 5 agosto 2020.

I candidati riceveranno, con modalità che saranno rese note sulla pagina <https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/medico-chirurgo->, i libretti di valutazione del tirocinio.

La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile dalla struttura



frequentata dal candidato e dal medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornito al candidato.

La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 4 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti, 30 per ogni periodo.

Alla conclusione del trimestre di tirocinio si procederà alla somma dei punteggi assegnati e, sulla base di tali risultanze, sarà redatto l'elenco dei candidati che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avendo conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, risultino abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno 60 punti, con un minimo di 18 punti per ogni periodo, non risulterà abilitato all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Dalla data di pubblicazione di tale atto, decorrerà il termine previsto per eventuali impugnazioni.

#### Articolo 5

Abrogazione parziale del D.R. rep. n. 614, Prot. n. 24692 del 26 febbraio 2020

Le disposizioni del D.R. 614, Prot. n. 24692 del 26 febbraio 2020 incompatibili con il presente decreto sono abrogate. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle disposizioni del D.R. 614/2020, in quanto compatibili, e alle norme richiamate in premessa.

#### Art. 6

Trasparenza delle fasi del procedimento amministrativo

Le disposizioni del presente decreto atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono emanate in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando, è la Dott.ssa Anna Paola Vargiu – Responsabile dell'Ufficio Alta Formazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali.

È allegata al presente bando l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali EU 679/2016 (GDPR).

L'informativa completa è consultabile al seguente link:

[https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/uniss\\_informativa\\_esse3\\_studenti\\_upd1807v1.pdf](https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/uniss_informativa_esse3_studenti_upd1807v1.pdf)

Ai fini della pubblicità legale, il presente bando sarà pubblicato nell'albo on-line dell'Università sul sito [www.uniss.it](http://www.uniss.it), sezione "Bandi, concorsi e gare".

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o in via alternativa al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

IL RETTORE

(F.to Prof. Massimo Carpinelli)



## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EU 679/2016**

### **“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”**

In ottemperanza all'art.13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali EU 679/2016 (di seguito GDPR), l'Università degli Studi di Sassari, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità informatiche e cartacee per le finalità istituzionali di gestione degli esami di Stato. Il mancato o parziale conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di effettuare le procedure di ammissione alle prove.

I dati personali saranno conservati e soggetti a comunicazione e/o diffusione nel rispetto delle previsioni normative.

### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali forniti in fase di registrazione, domanda di partecipazione agli esami di Stato o acquisiti in tutti gli altri momenti nel corso del rapporto con l'Università verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo per lo svolgimento di attività amministrativa, didattica e ricerca, oltre che per consentire l'erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti e per ottemperare agli obblighi di legge. L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia.

### **MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SOGGETTI INTERESSATI**

I dati conferiti potranno essere comunicati dall'Università al MUR (per l'inserimento nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti) e agli Ordini professionali, oltre che a soggetti pubblici, Enti e Associazioni esterne aventi interesse diretto alla posizione del candidato in relazione all'esame di Stato, previa indicazione della specifica finalità. Il trattamento di dati sensibili avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità.

### **TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO**

Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. In caso di necessità connessa alla finalità che le abbiamo dichiarato nella presente informativa, prima di procedere al trasferimento le forniremo una informativa specifica e, qualora per il Paese di destinazione non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili adeguate garanzie di protezione, le verrà richiesto il consenso per procedere al trasferimento.

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica (art. 7 del D.lgs. n. 196/2003). Potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione di quelli incompleti; il diritto alla cancellazione/oblio e il diritto di limitazione (artt. 13 -20 del GDPR).

Può inoltre opporsi al trattamento oppure proporre reclamo all'Autorità Italiana per la Protezione dei Dati personali (Garante Privacy).



## **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI**

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore, Prof. Massimo Carpinelli. I dati di contatto del titolare sono: Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 – 07100 Sassari. Pec: [protocollo@pec.uniss.it](mailto:protocollo@pec.uniss.it)